# L'autodeterminazione del popolo Saharawi nel diritto internazionale Marco Balboni Forlì 16 marzo 2009

Il processo per l'autodeterminazione del popolo Saharawi non si è ancora compiuto, unico caso in tutto il continente africano. Sino ad ora, tale processo può essere suddiviso in tre fasi:

la prima fase va dalla metà degli anni '50 fino al parere della Corte Internazionale di Giustizia (Cig) del 1975;

la seconda fase va dagli eventi che preludono ai c.d. Accordi di Madrid del 1975 sino ai primi anni '80;

la terza fase va dall'accordo fra Fronte Polisario e Marocco del 1988 fino ad oggi. L'accordo prefigura una soluzione che non riesce tuttavia a concretizzarsi.

#### Prima fase

La prima fase ha inizio con l'avvio del processo di decolonizzazione. Si tratta di un periodo molto positivo grazie all'orientamento favorevole della Comunità internazionale. Sul tema dell'autodeterminazione dei popoli, l'ONU riceve l'appoggio di USA e URSS poiché entrambi i paesi, a differenza degli Stati europei, non sono potenze coloniali e mirano ad eliminare il controllo dell'Europa su tali territori, anche se a favore del neo-colonialismo.

In quegli anni, in Spagna, è al potere Franco, il cui regime di impronta fascista causa un ritardo nell'ingresso del Paese all'ONU. La Spagna, infatti, diviene membro dell'ONU soltanto nel 1955/1956 e, appena entrata, si trova ad affrontare il problema coloniale oltre che essere chiamata a renderne conto. L'organo dell'ONU competente in materia di autodeterminazione dei popoli è l'Assemblea generale (A.G.), che ha assunto questa competenza non tanto in forza della Carta, ma grazie alla prassi, a partire dal primo caso di autodeterminazione, relativo al popolo palestinese, trattato dall'A.G. già nel 1946, subito dopo l'istituzione dell'Organizzazione.

L'A.G. emana la risoluzione 66 (I) del 1946 con cui chiede alla Spagna l'applicazione degli obblighi previsti dall'art. 73, par. e) della Carta in materia di territori non autonomi. La norma, inserita all'interno del Capitolo XI relativo ai territori non autonomi, stabilisce l'obbligo delle potenze coloniali di informare regolarmente il Segretario Generale delle Nazioni unite (SG) sulle condizioni economiche, sociali ed educative dei territori di cui sono responsabili.

Inizialmente, la Spagna non si conforma alle richieste dell'A.G., sostenendo di non possedere territori non autonomi in quanto i territori che essa possiede in Africa sono in realtà province autonome integrate al territorio nazionale. Si tratta dello stesso tipo di dichiarazione che la Francia pronuncia rispetto all'Algeria.

Questo atteggiamento determina uno scontro con l'URSS che, non senza opportunismo, minaccia la Spagna di rivolgersi all'apposita commissione dell'A.G. per richiedere l'inclusione nel processo di decolonizzazione anche delle Isole Canarie, ritenute intoccabili dalla Spagna.

La Spagna cede alla pressione sovietica. Infatti, essa riconosce il Sahara Occidentale come territorio non autonomo ai sensi del Capitolo XI della Carta, impegnandosi così a rispettare gli obblighi previsti dall'art. 73 della stessa. In tal modo, il Sahara Occidentale entra nell'orbita di applicazione della risoluzione dell'A.G 1514/60, relativa alla Dichiarazione sull'indipendenza ai paesi e popoli coloniali.

Il punto di cui sopra è molto importante perché dal punto di vista giuridico la situazione è rimasta immutata da allora. Il Sahara Occidentale infatti è ancora un territorio non autonomo di cui la Spagna è potenza amministratrice con obblighi e diritti che derivano da questo *status*. Ciò significa che, in base al diritto internazionale, nonostante le sue reticenze, la Spagna è ancora oggi il paese titolare degli obblighi previsti dall'art. 73 della Carta tra cui, in particolare, l'obbligo di fare in

modo che il Sahara Occidentale possa acquisire l'autonomia sufficiente per raggiungere l'indipendenza e, più in generale, per esercitare il suo diritto all'autodeterminazione.

Nei primi anni '60, le posizioni di Marocco, Mauritania ed Algeria sulla questione sono diverse. La Mauritania è favorevole all'autodeterminazione, anche se nella speranza non troppo dissimulata che le possa essere favorevole su altri piani. Il Marocco vede nell'allontanamento della Spagna la possibilità di occupare il territorio Saharawi per dare vita al grande regno del Marocco e, in questa prospettiva, dialoga con la Mauritania che, tuttavia, appoggia la richiesta dell'URSS. L'Algeria è avversa alle posizioni del Marocco e alle relative pretese di grandezza. Per questo motivo, appoggerà sempre la causa Saharawi, nella speranza anche qui non troppo dissimulata che ciò le possa essere utile per affermare la propria influenza nella regione.

Diversi ravvisano un punto di debolezza del popolo Saharawi nell'esiguità della sua popolazione. Si tratta, infatti, di un popolo demograficamente non esteso, costituito da circa 900.00 persone, che chiede di dare vita a uno Stato indipendente su un territorio molto vasto, estremamente delicato per gli equilibri geo-strategici dell'area. Si tratta di un problema ancora oggi sollevato o presente nel retro-pensiero di molti. Gli stessi Saharawi riconoscono questa difficoltà e non nascondono la possibilità di soluzioni che possano tenerne conto. E' ovvio però che si tratta di un problema pretestuoso se soltanto si dà uno sguardo alla situazione geo-politica complessiva del pianeta.

Un punto di svolta si ha negli anni 1965/1966. In questi anni, si forma all'interno dell'A.G. il consenso sufficiente per andare oltre le risoluzioni degli anni '50.

Con le due risoluzioni 2072/65 e 2229/66, infatti, l'A.G. riconosce espressamente il diritto del popolo Saharawi all'autodeterminazione, stabilisce che tale diritto si deve realizzare in accordo con tutte le parti interessate, compresi, quindi, anche Marocco e Mauritania, stabilisce che tale diritto deve realizzarsi mediante un referendum sotto l'egida dell'ONU e chiede al SG di inviare una missione a questo fine. Le risoluzioni degli anni successivi reiterano nella sostanza questa posizione.

La Spagna non si oppone particolarmente a queste risoluzioni. Una serie di motivi la portano a dare priorità a altre cose: gli equilibri all'interno del paese sono cambiati, il franchismo è debole, il Ministro degli affari esteri dell'epoca non è particolarmente legato alle colonie, anche in considerazione del fatto che la Spagna non sembra guadagnarci granché.

La Spagna, quindi, inizia a mettere in atto le procedure necessarie perché possa tenersi il referendum, tra cui, in particolare, il censimento della popolazione Saharawi. Tale censimento mantiene tutta la sua importanza ancora oggi. Esso infatti costituisce l'unico censimento tuttora esistente, seppur non accettato dal Marocco poiché ovviamente favorevole al popolo Saharawi.

Nel 1974, la Spagna accetta le proposte ONU e si dichiara pronta a tenere il referendum.

Questa situazione agita enormemente il Marocco il quale percepisce che l'esito scontato del referendum gli precluderebbe ogni espansione successiva. Il Marocco, quindi, inizia a ricorrere a diversi espedienti al fine di ostacolare il processo posto in atto dalla Spagna. Tra questi espedienti, il più rilevante si rivela il tentativo di investire della questione la Corte internazionale di giustizia (Cig) al fine di bloccare il referendum nell'attesa che la Cig decida in merito alla controversia.

Dapprima, il Marocco tenta di pervenire a questo risultato presentando alla Cig un ricorso contro la Spagna avente a oggetto l'accertamento della sovranità sul Sahara Occidentale. La Spagna rifiuta la controversia, ma il Marocco non si perde d'animo.

Successivamente, infatti, il Marocco tenta di convincere l'A.G. a richiedere un parere alla Corte sulla stessa questione. Questa volta l'operazione riesce. L'A.G. emana la risoluzione 3292/74 con cui accoglie la richiesta marocchina e, contestualmente, chiede alla Spagna di posticipare il referendum.

Ciò prelude al primo naufragio del processo di decolonizzazione. Di fronte a questa situazione, infatti, la Spagna abbandona il Sahara occidentale aprendo così la strada all'occupazione del territorio da parte del Marocco.

La richiesta di parere pone due domande alla Cig: se il territorio del Sahara Occidentale doveva considerarsi al momento della colonizzazione come territorio sul quale non esisteva alcun centro di potere organizzato (*res nullius*) e, in caso negativo, se al momento della colonizzazione sussistevano dei vincoli di sovranità tra il popolo Saharawi e gli Stati limitrofi.

Tale richiesta solleva due problemi principali: il primo riguarda la competenza, il secondo il merito. Mentre il secondo non solleva grosse difficoltà, il primo solleva diverse controversie. Secondo diversi giudici, infatti, la richiesta mancava delle condizioni necessarie e doveva quindi essere rigettata.

Con il suo parere del 16 ottobre 1975, la Corte decide di pronunciarsi sul merito della questione, non tenendo conto delle perplessità sulla competenza, in tal modo tuttavia interinando il carattere dilatorio della richiesta perseguito dal Marocco.

In base al suo statuto, la Cig ha una competenza sostanzialmente discrezionale di rispondere a una richiesta di parere che tuttavia è limitata dal suo dovere di collaborare con gli altri organi dell'ONU per la soluzione di questioni giuridiche. Due sono quindi le condizioni necessarie: che la richiesta riguardi una questione giuridica e che il parere della Corte sia utile agli organi ONU per la realizzazione delle loro attività.

Per quanto riguarda la prima condizione, occorre che la richiesta non verta su una questione di mero fatto rilevante unicamente dal punto di vista storico. Sul punto, i dubbi erano molti. Il diritto internazionale in materia di autodeterminazione dei popoli non si basa sulla situazione esistente al momento della colonizzazione, ma al momento della decolonizzazione. Il principio dell'*uti possidetis juris*, che regola la questione, prevede che il processo di decolonizzazione si realizzi nel rispetto delle frontiere esistenti al momento della stessa. Se così è, le due domande del parere non pongono una questione giuridica perché non ha alcuna rilevanza giuridica sapere se il Sahara Occidentale al momento della colonizzazione fosse o meno una *res nullius*. Si tratta di una questione che possiede puro interesse storico.

Per quanto riguarda la seconda, l'A.G. si era già pronunciata sul diritto all'autodeterminazione del popolo Saharawi, mostrando quindi di non avere dubbi in materia. In questo quadro, l'utilità del parere era difficile da sostenere. In effetti, se il parere fosse stato favorevole non sarebbe servito a nulla considerato che l'A.G. aveva già così deciso; se invece fosse stato negativo, esso non avrebbe comunque potuto superare le statuizioni dell'A.G. le quali, in materia di autodeterminazione, sono vincolanti, mentre invece il parere non lo è. In quest'ultimo caso, si sarebbe generata soltanto confusione dato che due organi delle Nazioni unite si sarebbero espressi in modo contraddittorio sulla stessa questione, con uno dei due tuttavia titolare di una competenza vincolante nella materia.

Per quanto riguarda il merito, la risposta della Cig è negativa su entrambi i quesiti posti.

Relativamente al primo, la Corte osserva che al momento della colonizzazione il Sahara Occidentale non poteva considerarsi come *terra nullius* in quanto esisteva già sul territorio un popolo organizzato con un centro di potere, ancorché di tipo non statale.

Sul secondo, la Corte riconosce che al momento della colonizzazione non erano presenti vincoli di sovranità tra il popolo Saharawi né con il Marocco né con il complesso mauritano (la Mauritania non esisteva ancora al momento della colonizzazione). In particolare, per quanto riguarda il Marocco, la Corte riconosce l'esistenza di alcuni legami di vassallaggio tra alcune tribù Saharawi e il califfo del Marocco, ma tali legami non potevano dare luogo a forme di dipendenza sovrana e per di più riguardavano soltanto alcune tribù nomadi e non tutti i Saharawi. Per quanto riguarda il complesso mauritano, non potevano dirsi presenti vincoli di alcun genere dato che le tribù Saharawi erano completamente libere di muoversi attraverso i confini di tale complesso.

In definitiva, la Corte riconosce che non esistevano vincoli che potessero modificare in qualche modo l'applicazione della risoluzione 1514/60 sull'indipendenza dei popoli coloniali.

#### Seconda fase

In seguito all'emanazione del parere, la situazione sul terreno peggiora per i Saharawi.

Il Marocco minaccia l'occupazione del territorio, cosa che avverrà di lì a poco, nel novembre del 1975, con la Marcia Verde, a natura apparentemente più civile che militare.

La Spagna, ancora presente sul territorio, decide di rivolgersi al Consiglio di sicurezza ONU (CdS). Essa, infatti, ravvisa nella Marcia Verde una minaccia alla pace derivante dal fatto che il Marocco ne ha violato le frontiere e l'integrità territoriale, anche se decide di fare ricorso al Capitolo VI della Carta, relativo alla soluzione pacifica delle controversie, piuttosto che al Capitolo VII, relativo alle misure coercitive.

Il CdS entra così per la prima volta nel conflitto. L'intervento del CdS, tuttavia, ha natura completamente diversa da quello dell'A.G. Il CdS non è l'organo delle Nazioni unite per la realizzazione del principio di autodeterminazione, ma, appunto, per il mantenimento della pace nell'ambito della Comunità internazionale. Il suo intervento, pertanto, è limitato a questa finalità, cosa che tenderà a farsi sentire anche nei successivi interventi dell'organo in questione.

In seguito alla domanda della Spagna, il CdS emana le risoluzioni 377, 379 e 380 del 1975. Con tali risoluzioni, deplora la Marcia Verde e chiede alle parti di negoziare una soluzione della questione. Contrariamente a quanto preteso dalla Spagna, però, non si spinge a ravvisare nella Marcia Verde una violazione della frontiera o dell'integrità territoriale, valutandola come pacifica.

Su questo sfondo, il 14 novembre 1975, Spagna, Marocco e Mauritania stipulano i c.d. Accordi di Madrid. Tali Accordi prevedono che la Spagna lasci definitivamente il territorio del Sahara occidentale, ponga fine al suo stato di potenza amministratrice, che sia istituita una autorità, denominata *Djema*, composta da rappresentanti di Spagna, Marocco e Mauritania e di tutte le tribù Saharawi cui conferire l'Amministrazione del territorio e che il Marocco rinunci per sempre a Ceuta e Melilla.

Inizialmente segreti, gli Accordi saranno resi pubblici solo dopo che il Parlamento spagnolo si pronuncerà su di essi. Denominati formalmente Dichiarazione di principi, dal punto di vista sostanziale costituiscono veri e propri trattati. La denominazione di Dichiarazione è finalizzata soltanto a ridurne la portata dato che la loro conformità al diritto internazionale è fortemente discutibile, tanto sotto il profilo soggettivo che oggettivo.

Sotto il profilo soggettivo, nessuno degli Stati partecipanti possiede in realtà la capacità giuridica di concludere gli accordi in esame. In quanto potenza coloniale, la Spagna può consegnare il territorio colonizzato alle Nazioni unite o consentirne l'autonomia, ma non può, in ogni caso, concludere accordi con altri Stati con cui disporre dell'autodeterminazione dei popoli interessati. Inoltre, una volta che il principio di autodeterminazione è esercitato dal popolo interessato, la potenza coloniale non può più concludere accordi che comportino lo sfruttamento delle risorse del territorio. Marocco e Mauritania godono di diritti ancora minori.

Sotto il profilo oggettivo, gli Accordi rappresentano una violazione del principio di autodeterminazione dei popoli che costituisce una norma di *ius cogens* o imperativa del diritto internazionale la quale comporta la nullità dei trattati con esso contrastanti.

Tanto sotto il profilo soggettivo che oggettivo gli Accordi di Madrid vanno pertanto considerati come nulli e in questo senso è l'opinione prevalente.

Essi, piuttosto, riflettono la volontà delle potenze coinvolte di trovare un compromesso di comodo utile a tutte e tre, ivi compresa la potenza amministratrice. In tal modo, tuttavia, si apporta un secondo duro colpo al processo di autodeterminazione.

In seguito alla conclusione degli Accordi di Madrid, il fronte Polisario, nel frattempo costituitosi, dichiara alla IV° Commissione dell'A.G. di volere intraprendere la lotta armata.

Contemporaneamente, si apre un periodo piuttosto confuso all'interno della stessa A.G., ove si verifica un evento senza precedenti.

L'A.G. infatti si spacca in due fazioni che riescono entrambe a far passare il proprio punto di vista con apposite risoluzioni, una a favore del popolo Saharawi, l'altra a favore del Marocco (risoluzione A e risoluzione B). Entrambe le due categorie di risoluzioni riaffermano il diritto all'autodeterminazione del popolo Saharawi, ma divergono sulle modalità di attuazione.

Secondo la risoluzione A, favorevole ai Saharawi, la questione dovrebbe essere gestita dalla Spagna sotto controllo ONU e concludersi con un referendum. Secondo la risoluzione B, favorevole al Marocco, la questione dovrebbe essere gestita da Marocco e Mauritania.

Questa spaccatura si protrae fin verso la fine degli anni '70.

Nel 1976, in applicazione degli Accordi di Madrid, Marocco e Mauritania giungono ad un accordo, in base al quale si spartiscono il territorio del Sahara Occidentale. Così come gli Accordi di Madrid del '75, anche quest'accordo deve essere considerato nullo per il diritto internazionale.

Nei territori occupati, intanto, inizia la guerra di liberazione del Fronte Polisario.

A fronte di questi eventi, l'Organizzazione per l'Unità africana (OUA) esercita delle pressioni sia sulla Mauritania che sul Marocco. Mentre la Mauritania muta le proprie posizioni in favore dei Saharawi e si ritira dai territori occupati restituendoli al Fronte Polisario, il Marocco si ritira dall'Organizzazione, dimostrando così di non gradire le pressioni dell'OUA, che di fatto, nei suoi confronti, sortiscono l'effetto contrario.

Nel 1979, l'A.G. si ricompone riuscendo a emanare un'unica risoluzione (ris. 34-37/79). La risoluzione è chiaramente in favore del popolo Saharawi. Essa deplora l'occupazione marocchina, prende atto della decisione della Mauritania di ritirarsi, riconosce la legittimità della lotta del Fronte Polisario, poco prima riconosciuto come legittimo rappresentante del popolo Saharawi, e invita le parti (Marocco e Fronte Polisario) ad un negoziato, in accordo con i principi in materia di autodeterminazione.

L'A.G., tuttavia, non riesce a andare molto oltre. Negli anni successivi si limiterà a reiterare i contenuti della risoluzione del '79. Per qualcosa di nuovo, occorrerà attendere fino al 1988.

## Terza fase

Nel 1988, si assiste a un punto di svolta. Marocco e Fronte Polisario, infatti, raggiungono un accordo che accoglie il principio del referendum sotto l'egida dell'ONU che, quindi, può rinnovare le modalità del proprio intervento.

Il CdS adotta così la risoluzione 621/88, con cui prende atto dell'accordo fra le parti e stabilisce i principi su cui si deve basare il piano di pace.

In particolare, la risoluzione conferisce al SG il compito di elaborare un successivo rapporto che dettagli il piano di pace, chiede alle parti il cessate il fuoco e il ritiro delle truppe dal territorio (cosa che riguarda soprattutto il Marocco che ha sul territorio una forza militare di circa 150.00 unità), stabilisce che il diritto all'autodeterminazione debba realizzarsi mediante lo strumento del referendum, che tale referendum preveda come quesito l'alternativa tra indipendenza o integrazione al Marocco, prevede che gli aventi diritto al voto siano determinati in base al censimento del 1974 con la possibilità di procedere solo a aggiustamenti minimi e, infine, prevede la nomina di un Rappresentante speciale (RS) cui affidare una serie importante di poteri tra i quali la direzione della forza militare internazionale stanziata sul territorio, la gestione del territorio, il diritto di modificare la legislazione applicabile su di esso, il mandato di procedere alla reciproca restituzione dei prigionieri di guerra e di consentire ai rifugiati e ai rappresentanti Saharawi l'ingresso nei territori occupati, l'autorità sulla commissione di identificazione degli aventi diritto al voto. Si tratta di uno dei mandati più ampi mai attribuiti a un RS.

Con la risoluzione 69/91, il CdS istituisce la Minurso, classica operazione per il mantenimento della pace, con il compito di garantire l'ordine pubblico sul territorio, la regolarità del voto, il ritiro delle forze del Marocco o quantomeno che tali forze non interferiscano nello svolgimento delle operazioni elettorali.

Il processo inizia, ma si scontra immediatamente con il problema che diverrà centrale nel periodo successivo, ovvero l'identificazione degli aventi diritto al voto e che costituisce, in un certo senso, il terzo motivo attorno al quale, ancora una volta, naufraga il processo di autodeterminazione.

Il problema dell'identificazione degli aventi diritti al voto risente indubbiamente di questioni oggettive quali il carattere nomade della popolazione Saharawi con la relativa difficoltà a stabilirne la cittadinanza o nazionalità, la difficoltà di identificare i rifugiati, non tanto quelli stanziati nei campi presso Tindouf, la cui identificazione è tutto sommato agevole, quanto quelli della diaspora, il problema della colonizzazione e cioé dell'attribuzione o meno del diritto di voto agli occupanti di origine marocchina nel frattempo stabilitisi nel territorio del Sahara Occidentale.

Oltre a questi problemi oggettivi, tuttavia, che da soli non avrebbero determinato il naufragio del processo referendario, vi è soprattutto la volontà del Marocco di boicottare con tutti i mezzi possibili il processo in atto e anche il comportamento per la verità non sempre trasparente delle Nazioni unite. La conseguenza è che a tutt'oggi nessun referendum è stato tenuto.

Il primo ostacolo al processo di identificazione proviene dal Marocco che chiede di inserire nel processo anche la popolazione che, a suo dire, durante il periodo della colonizzazione e repressione spagnola, verso la fine degli anni '50, sarebbe scappata dal Sahara Occidentale per rifugiarsi in Marocco.

Successivamente, è il rapporto del SG, Perez de Cuéllar, del dicembre del 1991, a creare diverse perplessità. Nel tentativo di fare in modo che il processo di identificazione prosegua, il rapporto infatti finisce con l'accogliere tutta una serie di misure particolarmente favorevoli al Marocco, di fatto in contrasto con la stessa lettera della risoluzione del CdS. Tali misure riguardano i criteri di identificazione degli aventi diritto al voto, la prova degli stessi e il procedimento da seguire per il loro riconoscimento.

Per quanto riguarda i primi, il rapporto accoglie la richiesta del Marocco di ammettere come criteri di identificazione anche quelli della residenza e della nascita, di per sé estranei ad una popolazione nomade.

Per quanto riguarda la seconda, che in verità ha un ruolo centrale nell'individuazione concreta degli aventi diritto al voto, suggerisce che la prova possa essere sia orale che scritta e che, in quest'ultimo caso, possa essere ritenuta valida la prova scritta proveniente da qualsiasi Amministrazione, sia spagnola che marocchina.

Infine, per quanto riguarda il procedimento, prevede che vi possa essere l'accordo di due capi tribù e che qualora non vi sia un tale accordo su una prova scritta, la competenza passi a un funzionario delle Nazioni unite, salva tuttavia la possibilità di mezzi di ricorso nel caso in cui una richiesta non sia accolta.

Il rapporto del SG trova la ferma opposizione del Fronte Polisario che lo ritiene eccessivamente favorevole al Marocco in particolare per quanto riguarda i criteri proposti in materia di prova.

Una valutazione non diversa trova riscontro nell'ambito delle stesse Nazioni unite. Con la risoluzione 725/91, infatti, il CdS prende atto della proposta del SG, ma non la adotta perché troppo sbilanciata a favore del Marocco. Si tratta di un evento unico nella storia dei rapporti tra i due organi.

Durante il mandato di Boutros Boutros Ghali non si assiste a sviluppi particolari. Il processo di identificazione sembra che riesca a avere inizio, ma si blocca immediatamente. Peraltro, a

conferma di ciò, viene ridotto sensibilmente il numero degli effettivi della Minurso di cui si arriva a proporre addirittura il ritiro.

Il processo si rivitalizza sotto il mandato di Kofi Annan con la nomina a RS di Baker. Si possono distinguere diversi periodi nell'operato di Baker.

In un primo momento, Baker cerca di rivitalizzare il processo di identificazione. A questo fine, promuove una serie di accordi (Londra, Lisbona, Huston) che consentono di giungere a un compromesso. Tale compromesso prevede l'estensione dei criteri di identificazione, accompagnati tuttavia da un grande rigore nel loro accertamento, di cui si fanno garanti le Nazioni unite.

Riprende così il processo di identificazione. Vengono presentate circa 200.000 domande di riconoscimento, ma solo 80.000 vengono accolte. Al fine di rallentare il processo, il Marocco invita tutti gli esclusi a presentare ricorso. Si contano più di 100.000 ricorsi che di fatto portano a un arresto del processo.

In un secondo momento, Baker presenta una nuova proposta, la c.d. terza via, che suggerisce al popolo Saharawi di accettare una forma di ampia autonomia sotto l'autorità marocchina, rinunciando così a pronunciarsi sulla possibilità dell'indipendenza. La proposta è respinta dal popolo Saharawi.

In un terzo momento, Baker ritorna sulla possibilità del referendum, suggerendo una fase transitoria di preparazione in vista del referendum e un ampliamento delle liste elettorali.

Nel 2004, Baker si dimette.

### Situazione attuale

La situazione attuale si caratterizza per un sostanziale silenzio della Comunità internazionale che sembra particolarmente atto a favorire in modo strisciante il consolidamento della situazione di fatto, ancorché questa sia sorta illecitamente per il diritto internazionale.

Una prova di ciò si può rintracciare nell'atteggiamento dell'Unione europea (UE).

L'UE ha una serie di rapporti di buon vicinato con il Marocco nel cui quadro ha concluso diversi accordi di cooperazione economica. Dal punto di vista del diritto internazionale, niente impedisce che l'UE possa stipulare accordi con il Marocco, a condizione tuttavia che tali accordi escludano dal loro ambito di applicazione il territorio del Sahara Occidentale. In mancanza, infatti, tali accordi sarebbero in contrasto con diversi obblighi previsti dal diritto internazionale tra cui ad esempio l'obbligo di non riconoscere come legittime situazioni sorte illecitamente e l'obbligo di non violare il diritto dei popoli allo sfruttamento delle proprie risorse.

Ora, nessuno di questi accordi esclude il Sahara Occidentale dal proprio ambito di applicazione. L'Accordo sulla pesca, ad esempio, non fa alcun accenno a questo aspetto. Gli accordi in esame pertanto costituiscono una violazione del diritto internazionale non solo da parte del Marocco, ma anche dell'UE.

Il Marocco, dal canto suo, sembra approfittare di questa situazione di inedia generale. Si tratta infatti di un terreno particolarmente favorevole entro il quale portare avanti il tentativo, strenuamente perseguito in questi ultimi anni, seppure senza particolari clamori, di ottenere dalla Comunità internazionale una sorta di de-rubricazione della questione, da problema di autodeterminazione a semplice problema di autonomia.